

e le conseguenti dannate ripercussioni.

Certamente, per le considerazioni suesposte, riuscirebbe più efficace l'abolizione del diritto al riscatto, eccezione fatta per il caso di licenziamento; poiché però un tale provvedimento, per quanto socialmente utile, risulterebbe in troppo stridente contrasto con il diritto attualmente riconosciuto dopo un triennio, il Direttore Generale propone, di pieno accordo con i dirigenti delle quattro Confederazioni dei Lavoratori, che sono stati appositamente consultati in una seduta del Comitato della XXI Aprile, di consentire il riscatto in via normale soltanto dopo cinque annualità di premio, salvo sempre la possibilità da parte dell'assicurato di richiedere tale riscatto dopo il pagamento delle tre prime annualità di premio per motivate ragioni di necessità.

Per gli assicurati in forma XXI Aprile tali motivate ragioni di necessità dovranno essere riconosciute dalle competenti organizzazioni sindacali.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere le suddette proposte.